

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 176 del 16 febbraio 2021

Misura di sostegno regionale integrativa delle indennità previste a livello nazionale a sostegno di lavoratori dello spettacolo (DGR n. 932 del 9 luglio 2020 e DGR n. 1567 del 17 novembre 2020). Nuovo finanziamento, nonché estensione dell'intervento alla platea ai lavoratori di cui art. 15 del Decreto-Legge 20 ottobre 2020, n. 137, commi 1, 3 e 6, convertito con modificazioni della Legge 18 dicembre 2020, n. 176.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si destinano ulteriori risorse a sostegno dei lavoratori dello spettacolo al fine di erogare una seconda indennità a tutti i lavoratori interessati all'Accordo approvato con DGR n. 932 del 9 luglio 2020 e all'Addendum approvato con DGR n. 1567/2020, nonché estensione della medesima indennità agli ulteriori lavoratori dello spettacolo non ricompresi nel precedente intervento di cui art. 15 del Decreto-Legge 20 ottobre 2020, n. 137, commi 1, 3 e 6, convertito con modificazioni della Legge 18 dicembre 2020, n. 176.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 932 del 09 luglio 2020 la Regione del Veneto ha offerto sostegno ai lavoratori iscritti al Fondo dello spettacolo prevedendo un contributo integrativo delle indennità INPS di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. decreto "Cura Italia") e all'articolo 84, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. decreto "Rilancio"), a valere sulle risorse del Programma Operativo Regionale (POR) 2014/2020 - Fondo Sociale Europeo (FSE) per un importo massimo di 3.000.000,00 di euro.

L'accordo con l'Istituto nazionale della Previdenza Sociale (INPS), approvato dalla citata DGR 932/2020, con scadenza 28 febbraio 2021, è stato sottoscritto in data 6 agosto 2020 e ha previsto l'erogazione da parte di INPS di un'indennità integrativa regionale "una tantum" di € 1.000,00.

Con successiva deliberazione n. 1258 del 1 settembre 2020 la Regione del Veneto, al fine di tutelare anche tutti i lavoratori intermittenti dello spettacolo, ha provveduto ad incrementare lo stanziamento della DGR 932/2020 per un importo di € 1.500.000,00 prevedendo di estendere anche ai lavoratori di cui all'articolo 84 comma 8 lettera b) del decreto "Rilancio" l'intervento in oggetto.

Al fine di attuare quanto previsto dalla citata DGR n. 1258/2020 e pertanto estendere l'erogazione della misura di sostegno regionale dell'indennità prevista a livello nazionale ai sopraccitati lavoratori intermittenti, si è reso necessario approvare, con deliberazione n. 1567 del 17/11/2020, l'Addendum all'Accordo con l'INPS di cui alla DGR n. 932/2020, sottoscritto il 15 dicembre 2020. È attualmente in corso l'erogazione del bonus regionale a n. 584 lavoratori intermittenti secondo quanto comunicato da INPS.

Dalle comunicazioni pervenute da INPS è stata erogata a partire dal mese di settembre 2020 e sono già stati pagati ad oggi 3.150 beneficiari.

L'evolversi dell'epidemia di COVID-19 che ha colpito l'Italia ed in particolare il Veneto continua anche nel 2021 ad avere importanti ripercussioni sul contesto socio-economico regionale. Gli effetti delle misure di contenimento continuano ad impattare duramente sulle categorie di professionisti che operano nel mondo della cultura e dello spettacolo.

Dato l'attuale protrarsi della situazione emergenziale, si intende reiterare la misura di sostegno regionale integrativa delle indennità previste a livello nazionale per i lavoratori dello spettacolo oggetto dei provvedimenti sopra citati (nn. 932 e 1258 / 2020) nonché estendere la misura anche ai lavoratori che hanno presentato domanda entro il 30 novembre 2020 per le indennità di cui ai commi 1, 3 e 6 dell'art. 15 del Decreto-Legge 20 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni della Legge 18 dicembre 2020, n. 176, risultanti iscritti al "Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo" e che siano percettori per la prima volta dell'indennità nazionale.

La platea complessiva ammonta a 3614 lavoratori, di cui 3280 rientranti nelle già citate DGR nn. 932 e 1258 del 2020 e i restanti n. 334 sono i lavoratori interessati all'indennità di cui al DL 137/2020 secondo le comunicazioni INPS. La spesa derivante dal presente provvedimento ammonta complessivamente a 3.650.000,00 euro essendo prevista un'indennità integrativa regionale pari a 1.000,00 euro a lavoratore, tenuto conto di ulteriori minime variazioni in corso d'opera rispetto alla platea dei destinatari interessati.

Secondo le intese intercorse con l'INPS, la reiterazione dei pagamenti per i 3280 lavoratori già oggetto dell'Accordo di cui alla DGR 932/2020 e dell'Addendum di cui alla DGR n. 1567/2020 rientra all'interno degli stessi atti, e quindi non è richiesta la stipula di un nuovo Accordo.

La spesa complessiva del presente provvedimento come sopra evidenziato ammonta a euro 3.650.000,00. Tenuto conto che su quanto stanziato sulle DGR n. 932/2020 e n.1258/2020 vi è una residua disponibilità di euro 1.200.000,00, per l'intervento in parola si destinano con il presente provvedimento le ulteriori risorse individuate nel Programma Operativo Regionale (POR) 2014/2020 - Fondo Sociale Europeo (FSE) per un importo di 2.450.000,00 di euro.

La spesa complessiva di euro 3.650.000,00 di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria sui capitoli di seguito indicati del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2020, che presentano sufficiente capienza, per euro 1.825.000,00 a valere sul capitolo 102355 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione sociale - Area Lavoro - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti", per euro 1.277.500,00 a valere sul capitolo 102356 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione sociale - Area Lavoro - Quota statale -Trasferimenti correnti", per euro 547.500,00 a valere sul capitolo 102357 "Programmazione POR-FSE 2014-2020- Area Lavoro - Cofinanziamento regionale - Trasferimenti correnti".

Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi euro 3.650.000,00, saranno assunte sul Bilancio Regionale di previsione approvato con L.R. n. 41 del 29/12/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023" esercizio 2021, nei seguenti termini massimi:

- Esercizio di imputazione 2021 - quota FSE € 1.825.000,00, quota FDR € 1.277.500, quota Regionale € 547.500,00.

Per il rimborso a INPS degli oneri, di cui all'Articolo 5 del richiamato Accordo sottoscritto con l'Istituto di Previdenza, quantificati in euro 10.000,00, si provvederà con i fondi a valere sul capitolo di spesa n. 101870 "Azioni regionali per la promozione dell'occupazione - acquisto di beni e servizi (Artt. 30, 33, 35, 36, L.R. 13/03/2009, n.3), a seguito di variazione compensativa di competenza, con prelievo dal capitolo di spesa n. 101315 "Fondo regionale per il sostegno al reddito e all'occupazione (Artt. 31, 37, L.R. 13/03/2009, n.3), di cui alla nota n. 55805 del 05/02/2021.

Tutto ciò premesso, si propone di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro all'esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa l'adozione degli impegni di spesa e dei correlati accertamenti in entrata e l'adozione di quanto ritenuto necessario ai fini della efficace gestione dell'attività, comprese la eventuale rideterminazione del valore dell'indennità integrativa assegnata ai beneficiari, le attività di gestione e controllo e il rimborso a INPS degli oneri previsti dall'Accordo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

- il Regolamento Delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- il Regolamento "Omnibus" (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione C (2014) 8021 final del 29/10/2014 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia;

- la Decisione di Esecuzione della Commissione C (2014) 9751 final del 12/12/2014 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione del Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione del Veneto in Italia;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione C (2018) 8658 final del 07/12/2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 9751 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione del Veneto - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione del Veneto in Italia;
- il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 con la quale è stato tra l'altro stabilito che "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, "Disposizioni in materia di documentazione amministrativa (Testo A)";
- il Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e s.m.i.;
- la Legge 10 dicembre 2014, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro";
- il Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il Decreto Legislativo n. 150 del settembre 2015, n. 150, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5/02/2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- il Decreto-Legge del 30 aprile 2019 n. 34 (cd. Decreto crescita) convertito in L. n. 58 del 28/06/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n. 124 del 04/08/2017, art. 35;
- il Decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19", convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto-Legge del 08 aprile 2020 n. 23, "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";
- il Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34, "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", così come modificata dalla legge regionale n. 21 dell'8 giugno 2012;
- la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., art. 2, comma 2, "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
- la L.R. n. 41 del 29/12/2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
- il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 08/01/2021 di approvazione del "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023";
- le Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021-2023 approvate con DGR n. 30 del 19/01/2021
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 669 del 28 aprile 2015 "Approvazione documento "Sistema di Gestione e di Controllo" Regione del Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 670 del 28 aprile 2015 "Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 28 aprile 2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard";
- il Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 2 dell'11 gennaio 2019 "Approvazione delle modifiche ai Documenti per la gestione ed il controllo della Regione del Veneto nell'ambito del Programma Operativo FSE 2014-2020";
- il Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 20 del 15 maggio 2020 "Approvazione delle modifiche ai documenti per la gestione e il controllo del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione del Veneto;"
- la DGR n. 404 del 31 marzo 2020 "Priorità di investimento perseguibili nell'ambito della politica di coesione della Regione del Veneto 2014-2020 con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare l'impatto socio-economico del COVID-19, alla luce della proposta di Regolamento relativa alla "Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus adottata dalla Commissione europea" (COM(2020) 113) e prime ipotesi di iniziative regionali";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 745 del 16 giugno 2020 "Riprogrammazione dei Programmi Operativi 2014-2020 della Regione del Veneto POR FSE e POR FESR in risposta all'emergenza COVID-19";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1258 del 1 settembre 2020 "DGR n. 932 del 09/07/2020 di approvazione dell'accordo tra Regione del Veneto e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale per la disciplina delle modalità di erogazione della misura di sostegno regionale integrativa delle indennità previste a livello nazionale a sostegno di lavoratori dello spettacolo. Integrazione delle risorse destinate alla misura di sostegno";

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1567 del 17 novembre 2020 "Approvazione dello schema di "Addendum all'Accordo tra la Regione del Veneto e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 39 del 29 luglio 2020, per l'ulteriore erogazione della misura di sostegno regionale integrativa dell'indennità prevista a livello nazionale dall'art. 84, comma 8 lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, a sostegno dei lavoratori dello spettacolo".

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di stanziare euro 2.450.000,00 ad integrazione delle risorse stanziate con deliberazione n. 932 del 9 luglio 2020 e DGR n. 1258 del 1 settembre 2020 al fine di finanziare la reiterazione della misura di sostegno regionale integrativa delle indennità previste a livello nazionale per i lavoratori dello spettacolo per i lavoratori già rientranti nei predetti provvedimenti nonché per estendere la medesima misura anche i lavoratori dello spettacolo che hanno presentato domanda entro il 30 novembre 2020 per le indennità di cui ai commi 1, 3 e 6 dell'art. 15 del Decreto-Legge 20 ottobre 2020 ed iscritti al "Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo", secondo quanto meglio esposto in premessa;
3. di stabilire che la spesa di euro 3.650.000,00 trova copertura finanziaria sui capitoli di seguito indicati del bilancio di previsione 2021/2023 esercizio di imputazione 2021, che presentano sufficiente capienza, per euro 1.825.000,00 a valere sul capitolo 102355 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione sociale - Area Lavoro - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti", per euro 1.277.500,00 a valere sul capitolo 102356 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione sociale - Area Lavoro - Quota statale -Trasferimenti correnti", per euro 547.500,00 a valere sul capitolo 102357 "Programmazione POR-FSE 2014-2020- Area Lavoro - Cofinanziamento regionale - Trasferimenti correnti";
4. di stabilire che, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di € 3.650.000,00 saranno assunte sul Bilancio Regionale di previsione approvato con L.R. n. 41 del 29/12/2020, nei seguenti termini massimi:
 - ◆ Esercizio di imputazione 2020 - quota FSE € 1.825.000,00 quota FDR € 1.277.500,00 quota Reg. le € 547.500,00;
5. di stabilire che, per il rimborso a INPS degli oneri di cui all'Articolo 5 del richiamato Accordo di cui alla DGR n. 932/2020, quantificati in euro 10.000,00, si provvederà con i fondi a valere sul capitolo di spesa n. 101870 "Azioni regionali per la promozione dell'occupazione - acquisto di beni e servizi (Artt. 30, 33, 35, 36, L.R. 13/03/2009, n.3) a seguito di variazione compensativa di competenza con prelievo dal capitolo di spesa n. 101315 "Fondo regionale per il sostegno al reddito e all'occupazione (Artt. 31, 37, L.R. 13/03/2009, n.3) di cui alla nota prot. 267251 del 07/07/2020;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro all'esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa l'adozione degli impegni di spesa e dei correlati accertamenti in entrata e l'adozione di quanto ritenuto necessario ai fini della efficace gestione dell'attività, comprese la eventuale rideterminazione del valore dell'indennità integrativa assegnata ai beneficiari, le attività di gestione e controllo secondo il quadro regolatorio europeo e nazionale e il rimborso a INPS degli oneri previsti dall'Accordo;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, comma 2, e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal D. Lgs. 25.05.2016, n. 97;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.